Sismabonus, l'asseverazione tardiva lascia spazi per il 50%

Ristrutturazioni

Per accedere al superbonus il documento deve essere presentato entro i termini

Se salta l'opzione del 110% resta percorribile la strada del sismabonus ordinario

Alessandro Borgoglio

La presentazione tardiva dell'asseverazione antisismica non consente di accedere al superbonus, ma non può pregiudicare la fruizione del sismabonus ordinario con detrazione del 50% da rateizzare in cinque anni e utilizzare sia per abitazioni che per unità produttive.

L'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir contiene la disposizione di baseper gli «interventi antisismici di recupero del patrimonio edilizio», stabilendo che sono ammessi alla detrazione gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. L'articolo 16, comma 1 del Dl 63/2013 dispone, poi, che per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16bis, spetta una detrazione del 50% fino a 96mila euro per unità immobiliare, con rateizzazione in dieci anni.

I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 disciplinano quello che si può definire come sismabonus ordinario e che prevede una detrazione del 50%, fino a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, per quegli stessi interventi antisismici previsti dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir realizzati, però, su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Come precisato dalle Entrate, l'agevolazione spetta non soltanto ai soggetti Irpef, ma anche a quelli Ires.

I commi 1-quater e 1-quinquies contengonola disciplina di quello che può definirsi come sismabonus rafforzato, che riguarda gli stessi interventi precedenti, con lo stesso piano di rateazione eambito soggettivo del sismabonus ordinario, ma con aliquote di detrazione dal 70% all'85%, a seconda della riduzione di una o due classi di rischio sismico e della realizzazione su unità immobiliari o su parti comuni di edifici condominiali. Per questi interventi il comma 1-quater stabilisce che «con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati».

È quindi soltanto per il sismabonus rafforzato che si parla di attestazione dell'efficacia degli interventi. Ciò è confermato anche dal Dm 58/2017, al cui articolo 3 si legge che «il progettista dell'intervento strutturale assevera la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. L'asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013». Anche il Dm 58/2017, pertanto, fa riferimento al solo comma 1-quater, a cui si richiama il comma 1-quinquies, per l'asseverazione antisismica, imponendola quindi solo per il sismabonus rafforzato e non anche per quello ordinario.

L'articolo 119, comma 4 del Dl 34/2020 ammette al super sismabonus tutti gli interventi dell'articolo 16 del Dl 63/2013 previsti dal comma 1bis a 1-septies (quest'ultimo relativo al sismabonus acquisti): il comma 13 dello stesso articolo 119, però, richiede espressamente, per tutti gli interventi antisismici di cui al comma 4, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Dm 58/2017, relativa all'efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con l'aggiunta dell'asseverazione della congruità dei costi (e ciò anche in assenza di riduzione di classe di rischio sismico: in tal caso l'asseverazione è limitata alla congruità dei costi).

Secondo le Entrate, se l'asseverazione non è presentata nei termini previsti dall'articolo 3 del Dm 58/2017 -cioè con la presentazione della Scia allo sportello unico per l'edilizia, ovvero dal 16 gennaio 2020 tempestivamente e comunque prima dell'avvio dei lavori - il superbonus e il sismabonus non possono essere fruiti, potendo soltanto essere ammessa la detrazione del 50% in dieci anni per gli interventisu abitazioni da parte di soggetti Irpef. Invero, però, neppure per ilsismabonus ordinario (50%, cinque anni, Irpef e Ires, abitazioni e produttivi)èprevista l'asseverazione antisismicae, quindi, la sua tardiva o omessa presentazione non dovrebbero comportare problemi.

©RIPRODUZIONERISERVATA